

Approfondimenti **Accoglimento in cimitero e personalità giuridica**

di Sereno Scolaro

Premessa

Talora possono aversi situazioni esposte a valutazioni per le quali all'approccio "tecnico-giuridico" può affiancarsi una qualche concezione valoriale (non senza che ve ne sia più di una tra queste concezioni, spesso anche contrastanti), che frequentemente mal sopporta l'approccio "tecnico-giuridico" il quale dovrebbe, o potrebbe, essere quello principale, indipendentemente dal fatto che tale concezione (o, concezioni, nel caso di loro pluralità) siano o meno condivisibili, od argomentabili, in tutto o in parte.

Del resto, non solo quanti privilegino l'approccio chiamato "tecnico-giuridico" possono a loro volta risentire, ed essere condizionati, da concezioni valoriali, ma altresì questo stesso approccio risente del fatto per cui la società è sempre in mutamento, ed evoluzione e il sistema normativo opera, spesso, sancendo *ex post* mutamenti intervenuti nelle compagini sociali, non essendo la norma a modificare la società, quanto i mutamenti che intervengono in quest'ultima, nei suoi rapporti tra le componenti che vi agiscano a determinare più o meno tempestivamente (in genere, poco tempestivamente) modifiche delle norme, con la conseguenza che queste ultime possono apparire (a volte, esserlo) riferimenti obsoleti e, per questo, di più difficile argomentazione.

In fine, anche per l'effetto che discende da una tale "deriva" costituita dalla possibile perdita di attualità delle norme, quanto meno in sede ermeneutica, può essere proficuo tenere conto di come le norme siano venute a mutare nel tempo, in quanto la conoscenza della loro modificazione assume il ruolo di stru-

mento di percezione, prima e di comprensione, poi, dei fenomeni. Spesso, infatti, si constata una *perdita della memoria* circa quella che è stata la *ratio* di questa o quella norma e il suo collocamento in un sistema, cosa che rende ancor più complesso il tutto.

Nati-morti, prodotti abortivi, feti, prodotti del concepimento

La premessa risulta necessaria nel caso di accoglimento cimiteriale dei nati-morti, prodotti abortivi, feti, prodotti del concepimento, in quanto si differenziano dai cadaveri, quali comunemente intesi. Anzi, si potrebbe allargare l'indagine anche ai *bambini di età inferiore ai 10 anni* (art. 73 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), osservando semplicemente la differenza che può aversi tra un bambino di età prossima ai 10 anni rispetto ad uno che sia deceduto in età del tutto perinatale (quest'ultima fattispecie può aversi anche prima della formazione dell'atto di nascita ⁽¹⁾⁽²⁾), in quanto, nell'ultima ipotesi, la stessa dimensione del corpo e, in particolare, lo stato di calcificazione delle ossa non sia ancora quello che può aversi in prossimità dei 10 anni di età (trascuando le età intermedie, ma prendendo in considerazione solo le estremità dei termini temporali). Frequentemente nei cimiteri sono presenti campi ad inumazione per bambini che appaiono, oggi, sovra dimensionati, questo a causa del loro impianto in

⁽¹⁾ Cfr.: art. 37, comma 1 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif., nonché Form. n. 40, Allegato A) al D. M. 5 aprile 2002 e succ. modif.

⁽²⁾ Ricordando come l'ISTAT rilevi la mortalità perinatale con riferimento al 1° anno di vita (scheda ISTAT/D.4-bis).

epoche antecedenti correlato al positivo fenomeno della riduzione della mortalità infantile, riduzione del tutto rilevante. Basterebbe pensare al fatto che fino al 30 giugno 1943 ⁽³⁾, i campi bambini erano previsti considerando l'età di 7 anni, prevedendovi 46 fosse ogni 100 di quelle complessivamente da prevedere nel cimitero ⁽⁴⁾, parametro ridotto a 27 (ogni 100 nel complesso) e con elevamento dell'età a 10 anni ⁽⁵⁾: già questi dati (rilevando sia l'età che il rapporto) esplicitano il fenomeno del miglioramento della situazione complessiva sotto il profilo della mortalità c.d. infantile, tanto più che successivamente cioè, a partire dal D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803) non vi è stata alcuna determinazione di un qualche rapporto quantitativo tra fosse nei campi bambini e fosse complessive nei cimiteri.

Nel caso dei nati-morti, l'art. 37, comma 2 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif., prescrive che l'Ufficiale dello stato civile formi il solo atto di nascita se il bambino è nato morto e fa ciò risultare nell'atto stesso ⁽⁶⁾, mentre se il bambino è morto posteriormente alla nascita forma anche l'atto di morte. Questa differenziazione trova la propria motivazione nel fatto che se il nato abbia vissuto, anche se per una frazione temporale del tutto breve, se non anche brevissima, ha acquisito la capacità giuridica alla luce dell'art. 1 C.C. ⁽⁷⁾, acquisizione che non è intervenuta nell'ipotesi di nato-morto ⁽⁸⁾. Si

tratta di un aspetto che risulta fin troppo frequentemente sottovalutato.

L'art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

A questo punto, è possibile prendere in considerazione le disposizioni proprie del servizio di polizia mortuaria, in via principale riferibili all'art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ⁽⁹⁾, con il quale si regolano queste fattispecie in modo diverso, inizialmente (comma 1) prevedendo – per i nati-morti – il rinvio alle disposizioni oggi dell'art. 37 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif., con l'effetto – sostanziale – di far riferimento, in ambito cimiteriale, alle “sepolture” ⁽¹⁰⁾ dei bambini, di cui all'art. 73 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Con riguardo a tale disposizione, va considerato come essa trovi corrispondenza nell'art. 7 D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, mentre – in precedenza – la questione neppure era affrontata ⁽¹¹⁾, per cui era ne-

“filiazione naturale”), dove il sorgere di relazioni giuridiche di parentela (e affinità) presuppone il c.d. riconoscimento di filiazione, senza il quale i genitori o il genitore, nell'ipotesi di riconoscimento di filiazione da parte di uno solo di questi, per quanto biologicamente tale (non si nega la biologia) non assume tale qualità, sotto il profilo degli effetti giuridici (o, altrimenti, non può qualificarsi quale “genitore”). Ora, nel caso di nato-morto, non essendosi realizzata la condizione della nascita (art. 1 C.C.), diventa improponibile un tale riconoscimento di filiazione, mentre nel caso del nato vivo, ma di lì a poco deceduto, viene ad operare la limitazione posta dall'art. 255 C.C., tanto più che, avendosi morte perinatale, è esclusa ogni ipotesi che di un tale figlio vi siano, o possano esservi in futuro, discendenti. Ma la questione della capacità giuridica rileva (es.) anche sotto il profilo del diritto al nome (art. 6 C.C.), questione che, nei casi regolati dall'art. 37 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif., è, *de facto*, affrontata in termini di mera prassi, in applicazione dell'art. 1 D. M. 27 febbraio 2001. Ma, uscendo dalla questione sull'attribuzione del prenome al nato-morto (ma anche del cognome) la questione del riconoscimento di filiazione nata fuori dal matrimonio è ben meno secondaria (non sono mancati Autori, anche di un certo spessore, che hanno avuto modo di valutare come, per quanto un tale atto di riconoscimento di filiazione difettesse, e difetti, dei prescritti presupposti, pour tuttavia potesse anche essere ricevuto sulla base del principio del *neminem ledere* (cioè: non si determinano danni a terzi), nonché per un opportuno rispetto della posizione soggettiva dei “genitori” (solo in senso biologico) conseguenti alla situazione di nati-mortalità o di morte intervenuta a brevissima distanza dal parto), anche per alcune previsioni dell'art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

⁽⁹⁾ Poche regioni si sono avventurate in materia, per cui si cita solo, per ragioni di brevità, la normativa della regione Lombardia (art. 72 L. R. (Lombardia) 30 dicembre 2009, n. 33, nonché artt. 11, 15 e 35 reg. reg. (Lombardia) 9 novembre 2004, n. 63 e succ. modif.).

⁽¹⁰⁾ Il termine “sepolture” è qui intenzionalmente virgolettato, intendendo rinviare successivamente la questione circa la fruizione di pratiche funerarie differenti da quella ordinaria, giuridicamente normale.

⁽¹¹⁾ Anche se, prima dell'art. 7 D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 (e, successivamente, art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), debba rammentarsi, sotto il solo profilo dell'accogliibilità nei cimiteri, l'art. 43, lett. d) R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 (disposizione corrispondente all'attuale art. 50 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), per cui erano oggetto di dovuto accoglimento nei cimiteri: “*d) i nati morti ed i prodotti del concepimento dopo il quarto mese.*”

⁽³⁾ Il R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 è entrato in vigore il 1° luglio 1943.

⁽⁴⁾ Art. 61 R.D. 11 gennaio 1891, n. 42, nonché art. 61 R.D. 25 luglio 1892, n. 448.

⁽⁵⁾ Art. 47, comma 3 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880.

⁽⁶⁾ Cfr.: anche la Form. n. 41, Allegato A) al D. M. 5 aprile 2002 e succ. modif.. Questa parte dell'art. 37, comma 2 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif. va considerata come una persistenza, neppure meditata, che ha conservato l'impianto dell'art. 74 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, impianto che, a propria volta, risultava sostanzialmente obsoleto: infatti, se, vigente il R.D. 15 novembre 1865, n. 2602, non vi erano specifiche “registrazioni”, o “rilevazioni” circa il fenomeno della nati-mortalità, per cui era stato gioco forza ricorrere alle registrazioni di stato civile, con il R.D. 15 ottobre 1936, n. 2128 (cfr.: in particolare, il suo art. 18) era stata introdotta una strumentazione a ciò idonea, per cui si sarebbe ragionevolmente dovuta superare la menzione della nati-mortalità dalle registrazioni proprie del servizio dello stato civile, queste ultime rivolte, e funzionali, alla prova dei fatti che fanno sorgere la capacità giuridica (e, con la morte, la sua cessazione. Se nel R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 può anche aversi scontato la allora recente innovazione, non altrettanto può dirsi per il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif.).

⁽⁷⁾ In alcuni ordinamenti giuridici, l'acquisto (o, meglio, il sorgere) della capacità giuridica non è (od, era) collegato solo alla nascita in condizioni di vitalità, ma richiede/va che il nato abbia/avesse vissuto per un certo tempo dopo il parto (es.: almeno 24 ore di vita). Alcuni approfondimenti ulteriori possono rivenirsi in: http://fr.wikipedia.org/wiki/Enfant_sans_vie_en_droit_fran%C3%A7ais (e, ovviamente, non solo in questa sede).

⁽⁸⁾ La questione della capacità giuridica potrebbe rilevare nei casi di filiazione fuori dal matrimonio (prima della L. 10 dicembre 2012, n. 219 (e provvedimenti attuativi della stessa), si parlava di

cessaria l'autorizzazione allora prevista dall'art. 141 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 ⁽¹²⁾ anche per i nati-morti. Per altro, una tale innovazione non ha avuto rilievo solo sul trasferimento di competenze dall'Ufficiale dello stato civile all'(allora) Ufficiale sanitario (oggi: A.S.L.), quanto – e sopra tutto – per avere introdotto un istituto (a ben guardare, più di uno) del tutto nuovo.

Si consideri, oltretutto, come la competenza autorizzatoria dell'A.S.L. sussista sia per l'autorizzazione al trasporto, sia per l'autorizzazione al seppellimento”, con un impianto normativo che è stato – successivamente – ripreso all'art. 3, comma 2 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, anche per altre fattispecie, stanti le fortissime analogie.

Infatti, dopo l'aver considerata, al comma 1, la materia della nati-mortalità, al comma 2 si considera la “sepolcra” di altro, cioè dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti: vi è qui una bipartizione oggettiva tra *prodotti abortivi* e *feti*, ricorrendo ad un criterio temporale, definito in termini di presunta età gestazionale (per i prodotti abortivi) e di vita intrauterina (per i feti). Non solo, ma per questi ultimi (feti) si va oltre, nel senso di un'elasticità della norma, non considerandosi il periodo di vita intrauterina come un qualche cosa di assoluto, ma subordinandolo al fatto – eventuale – che non vi sia stata dichiarazione di nati-mortalità, che, intervenendo, riporterebbe al necessario rinvio al comma 1: questo è coerente con le peculiarità dei singoli casi, laddove le distinzioni o classificazioni non possono sempre essere riconducibili a criteri rigidamente oggettivi, e anche l'oggettività temporale è tutt'altro che oggettiva, per cui solo una adeguata scienza medica può dare risposte, sempre con logiche del caso per caso.

Per altro, i fattori di “elasticità” di queste norme vanno – positivamente – oltre (comma 3), consentendo, a *richiesta dei genitori* ⁽¹³⁾, l'accoglimento nel cimitero ⁽¹⁴⁾ altresì dei prodotti del concepimento la cui presunta età gestazionale sia inferiore a quella utilizzata per la “classificazione” quali prodotti abortivi.

Quando vi sia una tale richiesta dei genitori ⁽¹⁵⁾ (che (comma 4) diventano “parenti” ... , cui si apprezza, in termini di legittimazione, altresì “chi per essi”, formulazione priva di senso, se non quello di consentire approcci abbastanza “elastici”, per quanto esposti a criticità definitorie non certo tenui), sono chiamati – sotto il profilo del procedimento – a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla A.S.L., accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto. Incidentalmente, non guasterebbe ricordare come la regione Marche abbia modificato il proprio regolamento regionale con il regolamento regionale (Marche) n. 7 del 16 novembre 2015, pubblicato sul B.U.R. n. 105 del 26 novembre 2015, inserendo un art. 7-*bis* che attribuisce alle strutture sanitarie di ricovero la predisposizione di un opuscolo informativo sulla possibilità di richiedere, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa statale e regionale, la sepoltura del feto o del prodotto abortivo e sulle disposizioni applicate in mancanza di tale richiesta, da consegnare, al momento del ricovero, ai genitori, o ai parenti, o a chi per loro, unitamente alla richiesta di consenso formale, per questo ultimo fatto salvo il caso che i soggetti destinatari non adottino comportamenti inerziali. In altre parole, l'informazione diventa importante in tali ipotesi (anche se non possono escludersi situazioni in cui non vi sia ricovero (es.: qualora l'espulsione avvenga a domicilio) o il ricovero avvenga per patologie che non lascino intravedere esplicitamente la sussistenza di fattori motivanti tale informazione). Inoltre, tale norma prevede altresì che non sia obbligatorio indicare sull'eventuale lapide (l'ipotesi – esplicitamente con carattere di eventualità – potrebbe trovare principalmente attuazione nel caso sia richiesta la tumulazione) il cognome di uno o di entrambi i genitori, ma è possibile anche usare un nome di fantasia a cui, nella relativa sezione del registro cimiteriale, corrisponderà l'effettiva appartenenza anagrafica del prodotto del concepimento. Un tale previsione si fonda sul fatto che i feti e prodotti abortivi non hanno acquisito capacità giuridica (art. 1 C.C.), al pari dei nati morti, ma lascia aperta la possibilità, su richiesta, di fare ricorso ad elementi individuativi del sito di collocazione (per quanto le fosse di cui all'art. 73 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 siano destinate ai bambini di età inferiore a 10 anni, cioè a soggetti che hanno acquisito la capacità giuridica, aspetto – per prassi – talora esteso anche ai nati morti). Tale modificazione regolamentare,

⁽¹²⁾ Oggi: art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 3.96 e succ. modif.

⁽¹³⁾ Circa la posizione, giuridicamente, dei genitori, si rinvia alla nota precedente in cui sono state enunciate problematiche per i casi di filiazione fuori dal matrimonio.

⁽¹⁴⁾ Potrebbe sollevarsi qui la questione di quale cimitero debba prendersi in considerazione, che potrebbe trovare, in parte, soluzione facendo riferimento all'art. 50 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

⁽¹⁵⁾ Anche qui si evidenzia la forte analogia (quando non identità sostanziale) con l'art. 3, comma 4 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

per quanto salvaguardi l'art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ampliandone le previsioni, appare del tutto singolare sotto il profilo giuridico per quanto riguarda i destinatari dell'opuscolo informativo (riferendosi a tre tipologie di persone: genitori, parenti, o chi per loro), ma si colloca in una visione non scevra da approcci, per così dire, ideologici, che, privilegiando aspetti minuti quanto di lieve spessore, si sottraggono dall'affrontare problemi generali. In difetto di una tale richiesta consegue che l'A.S.L. provveda autonomamente, con il conferimento al cimitero del comune in cui è avvenuta l'espulsione o estrazione⁽¹⁶⁾. In altre parole, si delinea uno standard, che può essere oggetto di deroga, quando ve ne sia richiesta da parte del soggetto che ne abbia titolo.

Nel suo complesso, l'art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 risulta congegnato in termini volti a contemperare sia il "trattamento" cimiteriale, in termini di accoglimento in primis, di legittimazione ad un accoglimento in cimitero, poiché, se mancasse, dovrebbe trarsene la conclusione di una inammissibilità⁽¹⁷⁾.

Dall'accoglimento in cimitero al ricorso alle diverse pratiche funerarie

Come segnalato, è stata in precedenza volutamente non affrontata la questione delle "sepulture", cioè dell'ammissibilità o meno di fare ricorso a pratiche funerarie diverse da quella giuridicamente normale, ordinaria dell'inumazione⁽¹⁸⁾, cioè alle pratiche della tumulazione o della cremazione. Il più volte richiamato art. 3 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 è più esplicito, dato che (comma 2) ammette senza equivoca plurime possibilità di accoglimento delle c.d. parti anatomiche riconoscibili (cioè, per la loro definizione: gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere). Stante le ripetute analogie può senza grandi dubbi interpretativi valutarci

che un difetto di menzione di questa pluralità di pratiche funerarie nell'art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 sia meramente riconducibile all'epoca di redazione della norma, ciò in particolare per la cremazione che, nel 1975 ed altresì anche nel 1990, non era particolarmente diffusa.

Per la tumulazione invece poteva (e può) individuarsi una sua ammissibilità traendone argomento dall'art. 50, lett. c) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (per quanto qui possa ritornare la questione relativa alla capacità giuridica).

Oltretutto, una tale ammissibilità del ricorso alla tumulazione (cosa che vale anche per la cremazione, almeno in linea di principio⁽¹⁹⁾) porta a dover tenere presente come la tumulazione costituisca, anche per i cadaveri veri e propri, una pratica funeraria che importa la titolarità di sepolcri privati nei cimiteri (Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285). Si potrebbe anche citare l'art. 85, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 per il quale: "1. *Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliergle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'articolo 36.*", in cui è evidente come la concessione del "sito" richieda essere antecedente alla richiesta di raccolta delle ossa al fine di un tale deposito⁽²⁰⁾.

Qualora anche nei casi considerati dall'art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 possa abbastanza agevolmente argomentarsi come, con l'accoglimento nel cimitero, possa farsi ricorso ad una delle pratiche funerarie considerate dall'ordinamento giuridico italiano, ciò non di meno, e sempre per la tumulazione e la cremazione, diventa essenziale la richiesta da parte dei genitori aventi titolo (o, chi per essi⁽²¹⁾), deve concludersi che l'inumazione rimanga la pratica ordinaria, quella cui ricorrere per *default*, specie nel caso vi provveda autonomamente per difetto di richiesta l'A.S.L..

⁽¹⁶⁾ Ancora una volta può (o, si deve) richiamarsi per analogia all'art. 3, comma 3 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, oltreché all'art. 50, lett. d) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

⁽¹⁷⁾ Non a caso il già citato art. 3, comma 2 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 individua nelle parti anatomiche riconoscibili (quali definite al precedente comma 1, lett. a)) quanto possa essere oggetto di accoglimento cimiteriale, costituendo fattispecie derogatoria, con palese carattere di eccezione, rispetto a quanto ben altrimenti regolato dall'art. 2, nonché 4 e ss. dello stesso D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, per cui non sono accoglibili in cimitero altri "prodotti", per quanto conseguenti ad attività sanitaria, come potrebbero essere parti del corpo oggetto di asportazione, anche chirurgica (es.: appendici, tratti dell'intestino, calcoli, denti, ecc.).

⁽¹⁸⁾ Si rammenta come l'art. 59 R.D. 6 settembre 1874, n. 2120 disponesse che: "Nello spazio destinato a cimitero non è compresa quella estensione che il municipio può destinare per le sepulture private, o riserbare a titolo di onoranza per la sepoltura dei cittadini illustri e benemeriti del paese."

⁽¹⁹⁾ Incidentalmente, si osserva che la cremazione individuale di prodotti abortivi, feti o prodotti del concepimento appare, tecnologicamente, inefficiente (considerando l'improbabilità che residuino ceneri), fermo restando il rispetto, sempre dovuto, del lutto dei genitori e, magari, altri familiari.

⁽²⁰⁾ Appare di scarso rilievo il fatto che, spesso, la concessione venga concretamente a sorgere anche in momento successivo a quello che dovrebbe essere, nel senso che essa può essere richiesta (e, poi, formalizzata in regolare atto di concessione) quando vengano ad aversi le situazioni che ne richiedono l'uso.

⁽²¹⁾ Anche in questo caso, si evitano approfondimenti sulla qualificazione di costoro.

Per quanto riguarda le aree cimiteriali utilizzabili in tali evenienze, non vi sono particolari prescrizioni, dovendosi conseguentemente rinviare alla programmazione cimiteriale (artt. 54 e ss., nonché art. 91 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), cosa che porta a poter non escludere l'utilizzo di parte del c.d. *campo bambini*, magari sulla constatazione di un loro "sovradimensionamento", anche se potrebbe aversi qualche difficoltà gestionale qualora la durata di queste inumazioni fosse stabilita in misura differente rispetto al turno ordinario di rotazione: infatti, a differenza del campo bambini vero e proprio, le durate delle inumazioni dei prodotti abortivi, feti e prodotti del concepimento non potrebbero che essere se non oggetto di regolamentazione in sede comunale, fosse anche solo con gli atti di programmazione cimiteriale. In fondo, la scelta di utilizzare una qualche area cimiteriale piuttosto che altra costituisce aspetto tipicamente comunale, così come la possibile scelta di realizzare specifici manufatti a tumulazione, utilizzabili a richiesta, come sempre.

Si viene così, in presenza di una richiesta di parte, anche a definire l'aspetto dell'onerosità, necessariamente riferibile al soggetto (o, ai soggetti) richiedente/i, fermo restando che anche qualora l'A.S.L. provveda direttamente, per difetto di richiesta l'onerosità non può che essere individuata che in capo alla struttura in cui è avvenuta l'estrazione od espulsione, sia ricorrendo ancora una volta all'analogia con la previsione dell'art. 3, comma 3 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, sia prendendo atto che non ricorrono le previsioni dell'art. 1, comma 7-bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convert. in L. 26 febbraio 2001, n. 26, in quanto i prodotti abortivi, feti e prodotti del concepimento, ben che accoglibili in cimitero, non sono equiparabili ai cadaveri, neppure ai cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni, ma costituiscono – oggettivamente – un altro genere. Inoltre, avendosi, nell'ipotesi così formulata, un rapporto concessorio attorno all'uso di un manufatto cimiteriale, vengono anche a trovare soluzione altri problemi, quali quelli afferenti ai trattamenti dei dati personali dei genitori concessionari (o, semplicemente, dei concessionari che, per le previsioni dell'art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, potrebbero anche non essere i genitori) e – soprattutto – quelle di un imprescindibile rispetto del lutto delle persone coinvolte, che si esprime, o può esprimersi, in modi diversi, a seconda degli approcci personali e culturali di quanti interessati. È questo ultimo aspetto che merita di dover essere fatto oggetto di valorizzazione.

In caso di richiesta di cremazione (ferme restando le criticità che ciò possa determinare, specie sotto il profilo (anche quantitativo) che se ne possano rac-

cogliere), non potrebbero non affrontarsi le questioni che se ne collocano a monte, come la titolarità alla manifestazione di volontà alla cremazione, che, non senza qualche sforzo (e forzatura⁽²²⁾) interpretativo, potrebbero forse affrontarsi con un richiamo a quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 4 L. 30 marzo 2001, n. 130, mentre una tale forzatura interpretativa appare proprio non percorribile nell'ipotesi che, avvenuta la cremazione (sempreché si rinviengano ceneri), i soggetti aventi titolo (genitori) prospettino una dispersione delle ceneri, dato che le disposizioni dell'art. 411, commi 3 e 4 C.P., quali introdotte dall'art. 2 L. 30 marzo 2001, n. 130, appaiono ostare all'applicazione di istituti di rappresentanza, essendo rimesso alla persona defunta tanto l'espressione della volontà alla dispersione delle proprie ceneri, quanto le indicazioni circa le modalità di effettuazione della dispersione delle ceneri.

La memoria dei c.d. "non nati"

Da alcune parti, anche per motivazioni ideali (o, ideologiche), non mancano di essere avanzate richieste per la realizzazione di "luoghi" volti a ricordare, e celebrare, i c.d. "bambini mai nati". Non si interviene sugli aspetti che sono affermati stare fondamento di queste istanze, non sempre *liberal* (a motivo del ritenuto presupposto che le "proprie" convinzioni (o quelle dovute mutuare da vicoli di appartenenza) abbiano valenza universale e non del tutto particolare) o rispettosi di altrui opzioni (queste ultime sempre sofferte), non andando oltre al considerare come spesso i cimiteri siano stati individuati come siti pertinenti per forme di ricorso, come il monumento o la semplice lapide commemorativa (es.) ai caduti di tutte le guerre, ai caduti di una particolare campagna bellica, ai dispersi in guerra o in mare, o i defunti in occasioni ritenute di una certa rilevanza in sede locale (gli esempi potrebbero essere numerosissimi), senza che a questi elementi commemorativi corrispondano, sempre, anche sepolture in senso proprio⁽²³⁾. In altre parole, le ipotesi di manufatti e luoghi di ricordo possono essere i più vari, senza che – necessariamente – debbano essere costituiti da "sepolcri", in senso proprio.

⁽²²⁾ Non potendosi omettere di tenere presente che non vi è stata "nascita" e per questo, conseguentemente, acquisto di capacità giuridica (art. 1 C.C.).

⁽²³⁾ Del resto, cippi commemorativi o anche semplici segni di memoria, sono presenti anche fuori dai cimiteri e non solo in siti pubblici, ma anche altrove (ne sono esempi possibili cippi installati nel luogo di morte di un Partigiano, o, ancora, nel sito in cui vi sia stato un sinistro stradale con decesso, specie se di persona giovane).